



Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 95 cpv. 4

⁴ Il DFI stabilisce uniformemente le differenze di premio massime autorizzate sulla base dalle differenze di costi tra le regioni.

Art. 98 cpv. 6

⁶ Il DFI stabilisce uniformemente le differenze di premio massime autorizzate sulla base dalle differenze di costi tra le regioni.

Art. 101 cpv. 5

⁵ Il DFI stabilisce uniformemente le differenze di premio massime autorizzate sulla base dalle differenze di costi tra le regioni.

Art. 105b cpv. 2

² Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere spese amministrative, purché una misura siffatta sia prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. Il DFI ne stabilisce l'importo.

RS

¹ RS 832.102

Art. 105f Notifica di certificati di carenza di beni e di altri crediti

¹ L'assicuratore notifica il certificato di carenza di beni al Cantone nel quale il certificato è stato rilasciato.

² Informa l'autorità cantonale competente, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, sull'evoluzione dei certificati di carenza di beni rilasciati dall'inizio dell'anno.

³ Notifica i crediti ai sensi dell'articolo 64a capoverso 3^{bis} LAMal al Cantone in cui il figlio è domiciliato alla nascita dei suddetti crediti. Ne giustifica l'importo e indica la ragione per cui non ha potuto ottenere un certificato di carenza di beni o un titolo equivalente.

Art. 105f^{bis} Ulteriore assunzione dei crediti notificati e conteggio

¹ Se l'autorità cantonale competente decide, conformemente all'articolo 64a capoverso 5 LAMal, di assumere un ulteriore 5 per cento della somma dei crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal, essa deve informarne gli assicuratori prima del 1° dicembre. La sua decisione vale per l'anno civile successivo.

² Gli assicuratori cedono all'autorità cantonale, al più tardi al 31 marzo dell'anno civile successivo, i crediti da loro notificati ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal nel corso dell'anno di assunzione, purché riguardino premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese d'esecuzione. Essi li sottopongono preventivamente alla verifica dell'organo di revisione designato dal Cantone.

³ L'assicuratore trasmette all'autorità cantonale competente entro il 31 marzo il conteggio finale dei certificati di carenza di beni rilasciati durante l'anno precedente, nonché il corrispondente rapporto di revisione. Il conteggio contiene una ricapitolazione delle domande di assunzione dei crediti ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal e una ricapitolazione delle restituzioni ai sensi dell'articolo 64a capoverso 4 LAMal.

Art. 105g, frase introduttiva e lett. d e f

Al momento della comunicazione ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal, l'assicuratore notifica i seguenti dati affinché assicurati e debitori possano essere identificati:

- d. l'indirizzo;
- f. la lingua di corrispondenza.

Art. 105h Scambio di dati

Dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori, il DFI può stabilire prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio e il formato dei dati.

Art. 105j Organo di revisione

¹ L'organo di revisione verifica l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite dagli assicuratori riguardanti:

- a. i crediti di cui all'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal;
- b. il pagamento dei crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal;
- c. le restituzioni al Cantone previste all'articolo 64a capoverso 4 LAMal.

² Per i crediti di cui all'articolo 64a capoverso 3 LAMal, controlla se:

- a. le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette;
- b. la procedura di diffida di cui all'articolo 105b è stata rispettata;
- c. esiste un certificato di carenza di beni;
- d. la data di rilascio del certificato di carenza di beni risale all'anno precedente;
- e. l'importo complessivo dei crediti è esatto;
- f. il credito è stato notificato al Cantone secondo l'articolo 105f capoverso 1.

³ Per i crediti di cui all'articolo 64a capoverso 3^{bis} LAMal, controlla se:

- a. le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette;
- b. la procedura di diffida di cui all'articolo 105b è stata rispettata;
- c. l'importo complessivo dei crediti è esatto;
- d. è indicata la ragione per cui l'assicuratore non ha potuto ottenere un certificato di carenza di beni o un titolo equivalente;
- e. il credito è stato notificato al Cantone secondo l'articolo 105f capoverso 1.

⁴ Il Cantone assume i costi dell'organo di revisione qualora ne designi uno diverso da quello di cui all'articolo 25 LVAMal².

Art. 105k Pagamento dei Cantoni agli assicuratori

¹ Al momento della ricezione dei dati personali e delle comunicazioni di cui all'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal, l'autorità cantonale competente può trasmettere all'assicuratore i dati personali ai sensi dell'articolo 105g relativi agli assicurati per i quali si assume gli importi in arretrato.

² Il Cantone versa prima del 1° luglio all'assicuratore i crediti di cui all'articolo 64a capoverso 4 LAMal dopo deduzione delle restituzioni secondo l'articolo

summenzionato. Se le restituzioni superano i crediti, l'assicuratore restituisce la differenza all'attuale Cantone di domicilio entro la medesima scadenza.

³ Se un Cantone accorda una riduzione del premio per un periodo per il quale l'assicuratore gli ha già comunicato nel suo conteggio finale un credito secondo l'articolo 64a capoverso 3 o 3^{bis} LAMal, l'assicuratore restituisce al Cantone l'85 per cento di tale riduzione del premio. Sul certificato di carenza di beni o sul titolo equivalente, i crediti nei confronti della persona assicurata sono ridotti dell'ammontare dell'intera riduzione del premio.

⁴ Il Cantone non versa nulla all'assicuratore per i crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell'articolo 64a capoversi 3 e 3^{bis} LAMal se non si tratta esclusivamente di crediti secondo la LAMal.

Art. 105l cpv. 2^{bis} e 4

^{2bis} L'assicuratore informa gli assicurati maggiori di 18 anni e in mora della possibilità di cambiare assicuratore alla fine dell'anno civile conformemente all'articolo 64a capoverso 7^{bis} LAMal.

⁴ Gli assicurati per i quali il Cantone assume un ulteriore 5 per cento dei crediti notificati possono cambiare assicuratore nel corso dell'anno di assunzione, purché non risultino in mora per altri crediti ai sensi dell'articolo 64a capoverso 6 LAMal.

Art. 106c cpv. 5 e 5^{bis}

⁵ Può compensare i suoi crediti residui relativi ai premi per l'anno civile e altri crediti scaduti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, fatto salvo l'articolo 105k capoverso 3 attraverso:

- a. la riduzione dei premi accordata dal Cantone;
- b. il contributo forfettario accordato dal Cantone per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d della legge federale del 6 ottobre 2006³ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

^{5bis} Versa la riduzione dei premi all'assicurato entro 60 giorni dalla comunicazione di tale riduzione da parte del Cantone, purché non abbia compensato crediti relativi ai premi per tale assicurato. Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali secondo cui il premio può essere ridotto al massimo del suo stesso importo mentre i piccoli importi non sono versati.

II *Disposizioni transitorie della modifica del...*

¹ Il Cantone informa l'assicuratore, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, dell'assunzione di un ulteriore 3 per cento di un credito di cui prima dell'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022 della LAMal⁴ aveva già assunto l'85 per cento. L'assicuratore gli cede questo credito entro i due mesi successivi, purché riguardi premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese d'esecuzione.

² L'assicurato per il quale il Cantone ha assunto un ulteriore 3 per cento di un credito notificato può cambiare assicuratore nel corso dell'anno di assunzione, purché non risulti in mora per altri crediti ai sensi dell'articolo 64a capoverso 6 LAMal.

III

¹ Fatti salvi il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

² Gli articoli 105b capoverso 2 e 105^{bis} capoverso 1 entrano in vigore il 1° settembre 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr